

Allegato A)

**Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.
Anno scolastico e formativo 2010/11**

Premessa

La formazione professionale iniziale di competenza regionale rappresenta una delle modalità attraverso cui si adempie all'obbligo di istruzione per almeno 10 anni e al diritto-dovere formativo per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, configurandosi, altresì, per la sua flessibilità, come lo strumento maggiormente idoneo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e a favorire il riorientamento educativo dei giovani.

A partire dall'anno scolastico e formativo 2010/2011 i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale saranno pienamente ordinamentali, ovvero inclusi nella regolamentazione dell'obbligo di istruzione/diritto-dovere formativo.

La Regione Marche, in linea con le disposizioni nazionali, intende promuovere un sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che permetta ai giovani minorenni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere formativo fino al raggiungimento della maggiore età, contrastando, al contempo, la dispersione scolastica e sostenendo lo sviluppo socio-economico del territorio.

L'integrazione fra il sistema dell'istruzione e quello della Formazione Professionale ha in particolare lo scopo di favorire, all'interno del segmento dei giovani minorenni, almeno il conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo, oltre alla possibilità di proseguire nel sistema dell'istruzione fino al conseguimento di un titolo di studio previsto dagli ordinamenti scolastici al termine dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Nel rispetto dell'insieme dei LEP individuati dalla Stato, tale integrazione si avvale degli strumenti varati a livello nazionale per agevolare il passaggio fra sistemi e percorsi formativi, nonché dello strumento regionale dell'anagrafe per monitorare la realizzazione dei predetti percorsi.

1. Tipologie di offerta formativa e soggetti attuatori

La programmazione dell'offerta formativa, finalizzata al conseguimento di una qualifica almeno di II livello europeo, viene effettuata dalla Regione, di concerto con le Province, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e tenendo conto dell'offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva.

Il quadro delle azioni formative si compone:

- a) di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a titolarità degli Istituti professionali;
- b) di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a titolarità delle agenzie formative accreditate nella filiera dell'obbligo formativo e in possesso degli standard di qualità previsti dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007;
- c) di percorsi biennali o annuali in Formazione Professionale a titolarità delle agenzie formative accreditate nella filiera dell'obbligo formativo e in possesso degli standard di qualità previsti dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007, destinata ai giovani minorenni che hanno assolto l'obbligo di istruzione ma non hanno conseguito una qualifica professionale di II livello europeo e ai giovani che, pur avendo compiuto 16 anni, non hanno ancora acquisito le competenze relative all'obbligo di istruzione.

2. Percorsi triennali di istruzione e formazione a titolarità degli Istituti professionali e degli Enti di formazione

2.1. Finalità e caratteristiche dell'offerta formativa

La finalità delle presenti linee guida è di fornire alle istituzioni educative coinvolte nella realizzazione dei suddetti percorsi indicazioni utili a realizzare su tutto il territorio regionale un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale, coerente con le disposizioni vigenti a livello nazionale.

Tale offerta garantisce:

- l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con l'acquisizione, al termine del triennio, di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e non inferiore al secondo livello europeo;
- l'ampliamento, nell'ottica della prevenzione/contrastodel dispersione scolastica, la platea dei giovani che completano con successo il proprio percorso educativo nella prospettiva dell'occupabilità;
- l'adozione degli strumenti definiti a livello nazionale in riferimento alla certificazione finale e alla certificazione intermedia delle competenze inerenti l'obbligo di istruzione e delle competenze tecnico-professionali, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
- l'acquisizione delle competenze di base e di quelle tecnico-professionali, riconoscibili come crediti al fine dei passaggi orizzontali e verticali tra i sistemi formativi.

Tale offerta è rivolta ai giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni che hanno concluso il primo ciclo di studi e intendono proseguire il proprio itinerario formativo in percorsi di carattere professionalizzante.



2.2 figure professionali di riferimento

Le qualifiche e i profili professionali dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale sono quelli previsti dall'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 15 gennaio 2004 per quanto concerne le competenze di base e l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010 per quanto attiene le figure tecnico-professionali, relative alle qualifiche dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale.

2.3 durata del percorso e obiettivi formativi

Il percorso si articola in un triennio di almeno 1.056 ore annue secondo una impostazione didattica rispondente alle esigenze degli allievi.

Al termine del triennio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli allievi dei percorsi triennali conseguiranno una qualifica professionale corrispondente almeno al secondo livello europeo, come stabilito nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Tali qualifiche, riconosciute a livello nazionale, sono riferibili alle 21 figure professionali di cui all'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 29 aprile 2010.

Dovranno esse privilegiate metodologie didattiche di tipo attivo (per compiti reali, lavori di gruppo, *problem solving*, alternanza scuola-lavoro, etc.) e promosse misure di accompagnamento (accoglienza, orientamento e etc).

2.4 competenze in esito al percorso formativo

I percorsi di Istruzione e formazione professionale dovranno garantire l'acquisizione di:

- saperi e competenze di base relative ai quattro assi culturali dei linguaggi, matematico scientifico-tecnologico e storico sociale, come previsto nel Regolamento recante norme in materia di Obbligo di Istruzione;
- competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio;
- competenze tecnico professionali specifiche relative al profilo e al livello professionale obiettivo dell'intervento formativo

2.5 criteri e modalità della valutazione periodica e finale

Ai fini della valutazione e della certificazione delle competenze si fa riferimento ai modelli adottati con l'Accordo in Conferenza unificata del 28 ottobre 2004 e del D. M. n. 9 del 27 gennaio 2010 in riferimento ai saperi e alle competenze acquisite nell'assolvimento dell'Obbligo di istruzione.

2.6 indicazioni per la formazione dei corsi

Il numero degli iscritti nella prima annualità dei percorsi di istruzione e formazione professionale è di norma non inferiore a 27 unità (in base a quanto stabilito nel DPR 81/2009). Tale numero può essere ridimensionato in ragione della presenza di alunni diversamente abili e di attivazione di percorsi in aree montane o particolarmente disagiate.

2.7 istituzioni formative e scolastiche coinvolte

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale possono essere attuati dalle strutture formative accreditate rispetto alle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento nella filiera dell'obbligo formativo e in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007 di seguito elencati:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 ;
- c) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;
- d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 ;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

I percorsi triennali di IeFP realizzati dagli Istituti Professionali di Stato sono regolamentati dall'Accordo fra Regione, MIUR e MEF, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.8 attivazione dei percorsi

Gli Istituti Professionali di Stato sono tenuti a presentare i progetti formativi alla Regione, all'Ufficio Scolastico regionale per le Marche e alle Province di appartenenza. I progetti formativi saranno esaminati congiuntamente dagli Enti suddetti e, se ritenuti idonei, approvati con decreto della Dirigente della P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni.

Per le Agenzie formative accreditate la Regione si impegna a predisporre l'Avviso pubblico compatibilmente con le risorse disponibili.

2.9 monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale

Il monitoraggio dei percorsi formativi, la valutazione di efficienza ed efficacia degli stessi sono garantiti anche dal sistema dell'Anagrafe Regionale degli studenti.

3. Percorsi annuali e biennali

I percorsi annuali e biennali per il conseguimento delle qualifiche triennali saranno disciplinate con successivo atto.

4. Risorse finanziarie

4.1 criteri di assegnazione delle risorse

Le risorse finanziarie per l'anno 2010 di € 350.000,00, fondi regionali, iscritti al capitolo 52907107 del bilancio regionale saranno ripartite tra gli Istituti Professionali di Stato come di seguito indicato:

1. i percorsi triennali di Operatore del benessere per ogni corso attivato nell'anno scolastico 2010/2011 percepiscono un contributo di € 30.000,00 per l'intera durata del corso.
2. la somma restante verrà ripartita a favore di tutti gli Istituti Professionali di Stato che hanno attivato i percorsi triennali al 30 settembre 2010 nel seguente modo:
 - 50% in base al numero degli alunni iscritti;
 - 50% in base al numero dei percorsi triennali attivi.

Le risorse finanziarie per l'anno 2010 di € 679.272,00, fondi statali, iscritti al capitolo 32103106 sono destinate al completamento dei percorsi sperimentali integrati attuati con le Amministrazioni provinciali di cui all'Accordo Stato Regione del Giugno 2003 e all'avvio di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Agenzie Formative accreditate come stabilito con DGR n. 238 del 9 febbraio 2010.

4.2 spese ammissibili

Per la somma di € 350.000,00 sono ammissibili le seguenti spese:

- docenza e materiali di consumo per i percorsi di Operatore del Benessere;
- azioni di accompagnamento, Commissioni di Esame per tutti i corsi.

Per la restante somma le spese ammissibili saranno stabilite con decreto della Dirigente della P.F. Istruzione, Diritto allo Studio e Rendicontazioni.